

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2624/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. 1
- Regolamento (CEE) n. 2625/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2626/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- Regolamento (CEE) n. 2627/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 8
- *Regolamento (CEE) n. 2628/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 997/81, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve . 10**
- *Regolamento (CEE) n. 2629/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2600/79, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato 14**
- *Regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero 16**
- *Regolamento (CEE) n. 2631/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1980/1981 23**

(segue)

Sommario (segue)

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ★Regolamento (CEE) n. 2632/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e agli oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce 69.11 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio . | 24 |
| Regolamento (CEE) n. 2633/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro | 25 |
| Regolamento (CEE) n. 2634/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone | 28 |
| Regolamento (CEE) n. 2635/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio | 31 |
| Regolamento (CEE) n. 2636/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi | 32 |
| Regolamento (CEE) n. 2637/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone. | 34 |
| Regolamento (CEE) n. 2638/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala | 36 |
| Regolamento (CEE) n. 2639/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso | 40 |

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2624/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1981

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 settembre 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| (ECU/t) | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prelievi |
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 68,57 |
| 10.01 B | Frumento duro | 121,94 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ |
| 10.02 | Segala | 26,10 ⁽⁶⁾ |
| 10.03 | Orzo | 69,52 |
| 10.04 | Avena | 29,41 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 78,11 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 44,64 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 C | Sorgo | 66,86 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 ⁽⁵⁾ |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 109,22 |
| 11.01 B | Farine di segala | 49,78 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento duro | 202,07 |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento tenero | 117,69 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2625/81 DELLA COMMISSIONE**del 10 settembre 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 settembre 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | (ECU/t) | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Corrente 9 | 1° term. 10 | 2° term. 11 | 3° term. 12 |
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0,97 | 0,97 | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Malto

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | (ECU/t) | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Corrente 9 | 1° term. 10 | 2° term. 11 | 3° term. 12 | 4° term. 1 |
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2626/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1981

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3539/80 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3539/80, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3539/80, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3540/80 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽⁹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹⁰⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹¹⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 7 e l'8 settembre 1981 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento ;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato ; che tale importo viene fissato forfettariamente ; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1980, pag. 81.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1980, pag. 82.

⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹¹⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Paesi terzi |
|--------------------------------------|----------------------|
| 15.07 A I a) | 32,00 ⁽¹⁾ |
| 15.07 A I b) | 28,50 ⁽¹⁾ |
| 15.07 A I c) | 33,00 ⁽¹⁾ |
| 15.07 A II a) | 32,00 ⁽²⁾ |
| 15.07 A II b) | 56,00 ⁽²⁾ |

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per la Spagna e il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Paesi terzi |
|--------------------------------------|-------------|
| 07.01 N II | 6,27 |
| 07.03 A II | 6,27 |
| 15.17 B I a) | 14,25 |
| 15.17 B I b) | 22,80 |
| 23.04 A II | 2,64 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2627/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1981

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti ;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

| <i>(ECU/t)</i> | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Importo delle restituzioni |
| 11.07 A I b) | 38,57 |
| 11.07 A II b) | 49,68 |
| 11.07 B | 61,20 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2628/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 997/81, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 27, paragrafo 2, lettera i) del regolamento (CEE) n. 355/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1016/81⁽⁴⁾, prevede che la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione di una precesazione sul tipo del prodotto, sempreché tale indicazione sia definita da modalità d'applicazione; che occorre pertanto adattare in tal senso l'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 997/81⁽⁵⁾;

considerando che, per facilitare il controllo dell'imbottigliamento dei vini e dei mosti di uve, è necessario dare agli Stati membri, in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 355/79, la facoltà di prescrivere o di approvare un sistema per l'indicazione della data d'imbottigliamento per i vini ed i mosti di uve imbottigliati sul loro territorio;

considerando che l'Africa del Sud ha chiesto di poter esportare nella Comunità vini sulle cui etichette figurano indicazioni relative ad una qualità superiore; che tali indicazioni, la cui utilizzazione è disciplinata da recenti disposizioni sudafricane, possono essere riconosciute dalla Comunità; che occorre quindi aggiungerle nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 997/81;

considerando che la Tunisia ha modificato le disposizioni concernenti la produzione e la designazione di taluni vini; che, dopo aver proceduto ad un esame di tali disposizioni, è opportuno adattare gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 997/81, per tener conto delle suddette modifiche;

considerando che è opportuno completare gli allegati II e IV del regolamento (CEE) n. 997/81 per quanto riguarda il Portogallo e la Romania, al fine di permettere l'importazione di certi vini designati con un'indicazione geografica o il nome di una varietà di vite;

considerando che, per evitare il rischio che i consumatori siano indotti in errori sull'origine del vino, in particolare dei vini importati, occorre sopprimere nell'allegato III, per il Lussemburgo, e nell'allegato IV, per taluni paesi terzi, il nome di varietà « Traminer » o, quando è possibile, sostituirlo mediante « Gewürztraminer », onde evitare confusioni con il nome del comune di « Tramin » (Termeno) in Italia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 997/81 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 13, paragrafo 6, primo comma, è sostituito dal seguente:

« 6. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera k), dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera i) e dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera k) del regolamento (CEE) n. 355/79, possono essere indicate secondo i casi, le locuzioni seguenti:

- "demi-sec", "halbtrocken", "abboccato", "medium dry", "ἡμίξηρος",
- "moelleux", "lieblich", "amabile", "medium", "medium sweet", "ἡμίγλυκος",
- "doux", "süß", "dolce", "sweet", "γλυκός".

2. Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente articolo 19 bis:

« Articolo 19 bis

In applicazione dell'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 355/79, gli Stati membri possono prescrivere o approvare un sistema per l'indicazione della data di imbottigliamento per i vini ed i mosti di uve imbottigliati sul loro territorio ».

3. Nell'allegato I, al punto 1. Africa del Sud sono aggiunti i termini:

- special late harvest
- noble late harvest.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.

⁽⁴⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1981, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.

4. Nell'allegato I, al punto 9. Tunisia : — „vin délimité de qualité supérieure, cuvée exceptionnelle”,
 a) dopo la dicitura « appellation d'origine contrôlée » è inserita la dicitura seguente : — „vin supérieur, cuvée exceptionnelle” ».
 — « appellation d'origine contrôlée, qualité exceptionnelle » ;
5. Nell'allegato II, capitolo XIII, Portogallo il punto 4 è completato con i termini seguenti :
 — Trás-os-Montes
 — Beiras
 — Ribatejo Oeste
- b) sono sopresse le diciture seguenti :
 — « „appellation d'origine contrôlée, cuvée exceptionnelle” ».

6. Nell'allegato II, il testo del capitolo XVI, Tunisia, è sostituito dal seguente :

« XVI. TUNISIA

1. I vini aventi diritto alla denominazione „appellation d'origine contrôlée” e recanti uno dei seguenti nomi dell'unità geografica o della zona di produzione locale d'origine :
- 1.1. Kelibia
- 1.2. Thibar
- 1.3. Coteaux de Tebourba :
 — Coteaux de Shuiggui — Côtes de Medjerdah
 — Domaine de Lansarine — Tebourba village
- 1.4. Sidi Salem :
 — Château de Khanguet — Domaine Nephheris
 — Coteaux de Khanguet — Khanguet village
- 1.5. Grand Cru Mornag :
 — Domaine de Charmette
- 1.6. Coteaux d'Utique :
 — Domaine Karim
 — Château Feriani
2. I vini aventi diritto alla denominazione „vin délimité de qualité supérieure” e recanti uno dei seguenti nomi dell'unità geografica o della zona di produzione locale d'origine :
- 2.1. Mornag :
 — Château du Mornag — Sidi Saâd
 — Haut-Mornag — Mornag village
 — Coteaux du Mornag — Domaine d'Ouzra
 — Le Noble du Mornag
3. I vini aventi diritto alla denominazione „vin supérieur” e recanti uno dei seguenti nomi dell'unità geografica o della zona di produzione locale d'origine :
- 3.1. Nabeul :
 — Cap Bon — Domaine de Zayara
 — Côtes de Soliman — Coteaux de Bou Arkoub
 — Coteaux d'Hammamet — Coteaux de Korba
 — Coteaux de Takelsa — Coteaux de Grombalia
 — Domaine de M'Raïssa — Sidi Raïs
- 3.2. Biserta :
 — Coteaux de Metline
 — Domaine d'Aïn Rhelal
 — Domaine El Azib
 — Coteaux de Bizerte

3.3. Tunisi :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| — Coteaux de Carthage | — Ariana |
| — Clos de Carthage | — Bordj Chakir |
| — Béjaoua | — Salambo |
| — Saint-Cyprien | — Koudiat supérieur |

3.4. Béja :

- Domaine de Thibar
- Château de Thibar
- Clos de Thibar

3.5. Jendouba :

- Coteaux de Tabarka »

7. All'allegato II, capitolo XIV. Romania

a) al punto 1.1

- il termine Valea Poi è sostituito dal termine Valea Popii,
- è aggiunto il nome della sottoregione Valea Trandafirilor,

b) al punto 2.3 è aggiunto il nome della sottoregione Măgera Odobestilor

c) al punto 3.1 sono aggiunti i nomi delle seguenti sottoregioni :

- | | |
|---------------|-------------|
| — Bagaciu | — Paucea |
| — Atzel | — Balcaciu |
| — Copsa Micà. | — Agirbiciu |
| — Dumbrăveni | — Dupus |
| — Hoghilag | — Boarta |
| — Laslea | |

8. Nell'allegato III, al capitolo V. Lussemburgo, sono soppressi i termini « Traminer » e « Gewürztraminer ».

9. Nell'allegato IV, al capitolo II. Argentina :

- dopo il termine « Garnacha » è inserito il termine « Gewürztraminer » ;
- il termine « Traminer » è soppresso.

10. Nell'allegato IV, al capitolo III. Australia :

- dopo i termini « Gamay, Napa Gamay » è inserito il termine « Gewürztraminer » ;
- il termine « Traminer » è soppresso.

11. Nell'allegato IV, ai capitoli V. Cile, VI. Stati Uniti d'America, XI. Svizzera e XIII. Jugoslavia :

- il termine « Traminer » è soppresso.

12. Nell'allegato IV, ai capitoli VII. Ungheria, X. Romania e XIV. Bulgaria : il termine « Traminer » è sostituito dal termine « Gewürztraminer ».

13. All'allegato IV. capitolo X. Romania :

- è aggiunto nella colonna di destra il nome della varietà « Leanca » come sinonimo della varietà « Fetească »,
- è soppresso il nome della varietà « Traminer »,
- sono aggiunti i nomi delle varietà seguenti nella colonna di sinistra e i sinonimi corrispondenti nella colonna di destra :

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Rosiorà | (sinonimo) Pamid |
| Negro virtos | (sinonimo) Mavrud |
| Frunzà de tei | (sinonimo) Lindenblättriger |
| Ezerjo | (sinonimo) Tausendgut |
| Gewürztraminer | |
| Rossetraminer | |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I punti da 8 a 12 dell'articolo 1 si applicano peraltro dal 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2629/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1981

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2600/79, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2252/80 ⁽⁴⁾, ha previsto le modalità d'applicazione dei vari regimi dei contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato; che, dopo l'adozione del suddetto regolamento, una nuova possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato è stata introdotta nel regolamento (CEE) n. 337/79 dall'articolo 12 bis; che occorre prevedere le modalità d'applicazione per questo nuovo regime di contratti; che, a tale scopo, basta estendere a questi contratti le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2600/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2600/79 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per la conclusione dei contratti di magazzinaggio di cui agli articoli 7, 8, 9, 12 e 12 bis

del regolamento (CEE) n. 337/79, in appresso denominati „contratti” ».

2. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

Salvo per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio conclusi in applicazione degli articoli 12 e 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, i contratti riguardano un quantitativo minimo di 100 ettolitri per il vino, di 30 ettolitri per i mosti e di 10 ettolitri per i mosti concentrati ».

3. All'articolo 9, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo i contratti conclusi in applicazione degli articoli 12 e 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, i contratti relativi ai vini da tavola stabiliscono che l'organismo d'intervento può porre fine al versamento dell'aiuto e ai corrispondenti obblighi del produttore, per l'intero quantitativo immagazzinato o per parte di esso, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 ».

4. All'articolo 13, il testo del paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) Nel caso di un contratto a breve termine o di un contratto concluso in applicazione degli articoli 12 o 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, al più tardi 4 settimane dopo la data di scadenza del contratto ».

5. All'articolo 18, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ogni Stato membro designa un organismo d'intervento incaricato di applicare le misure di cui agli articoli 7, 8, 9, 12 e 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 e al presente regolamento ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 297 del 24. 12. 1979, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 227 del 29. 8. 1980, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2630/81 DELLA COMMISSIONE**del 10 settembre 1981****che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 5, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 7, e l'articolo 37, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2990/76 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 342/81⁽³⁾, stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dello zucchero; che le disposizioni di tale regolamento sono state modificate varie volte e che debbono subire nuovi adattamenti sostanziali a seguito, da una parte, dell'adozione di nuove norme fondamentali d'organizzazione di mercato relative ai settori dello zucchero e dell'isoglucosio e, dall'altra parte, della necessità di rivedere talune disposizioni in materia di cauzione e di durata di validità dei titoli; che pertanto, ai fini di una maggiore chiarezza ed efficacia amministrativa, occorre procedere ad una codificazione di tale regolamentazione apportandovi gli adattamenti in questione e abrogare i regolamenti (CEE) n. 2990/76 e (CEE) n. 1470/77⁽⁴⁾;

considerando che tali modalità particolari in ragione della specificità del settore dello zucchero e dell'isoglucosio, risultano essere complementari ovvero derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2620/81⁽⁶⁾;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita e onde assicurare meglio una buona gestione dei mercati comunitari dello zucchero e dell'isoglucosio, occorre prevedere condizioni particolari e armonizzate per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli di esportazione, in particolare per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per l'isoglucosio;

considerando che è necessario fissare tassi di cauzione adattati ai differenti prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1785/81; che tuttavia l'ampiezza delle

fluttuazioni dei corsi constatate sia sul mercato mondiale dello zucchero bianco, sia su quello dello zucchero greggio, è suscettibile di perturbare gravemente la gestione del mercato comunitario di tali zuccheri allorché gli obblighi derivanti agli operatori dai titoli di esportazione da essi richiesti, non vengono rispettati per il fatto di tali fluttuazioni; che pertanto, anche per i titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁸⁾, si devono adottare disposizioni di cauzione analoghe a quelle adottate per i titoli rilasciati nell'ambito delle gare per l'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80 dispone che la quantità importata o esportata che superi del 5% al massimo la quantità indicata nel titolo è considerata importata o esportata in base a quest'ultimo; che nel caso di una esportazione di zucchero C si deve precisare, onde permettere una gestione corretta del mercato dello zucchero che eviti il rischio di una discriminazione tra gli interessati, che sia le restituzioni che i prelievi all'esportazione sono applicati alla quantità di zucchero esportata che superi la quantità di zucchero indicata nel titolo, nel limite di tolleranza del 5%;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 2

1. Se la restituzione o, se del caso, il prelievo all'esportazione sono fissati nell'ambito di una gara indetta nella Comunità, la domanda di titolo di esportazione è presentata all'organismo competente dello Stato membro nel quale è stata rilasciata la dichiarazione di aggiudicazione.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 10. 12. 1976, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1981, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 256 del 10. 9. 1981, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

2. La domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella n. 12 una delle menzioni seguenti:

- « Forordning om licitation (EØF) nr. (EFT nr. af); »;
- « fristen for indgivelse af tilbud udløber den »;
- « Ausschreibung —Verordnung (EWG) Nr. ABL Nr. vom »;
- « Ablauf der Angebotsfrist am »;
- « κανονισμός διαγωνισμού (ΕΟΚ) αριθ. (ΕΕ αριθ. τής); »;
- « προθεσμία παρουσιάσεως των προσφορών εκπέουσα την »;
- « Tendering Regulation (EEC) N. (OJ N. of); »;
- « Time limit for submission of tenders expires »;
- « Règlement d'adjudication (CEE) n° (JO n° du); »;
- « délai de présentation des offres expirant le »;
- « Regolamento di gara (CEE) n. (GU n. del); »;
- « termine di presentazione delle offerte che scade il »;
- « Verordening m.b.t. inschrijving (EEG) nr. (PB nr. van); »;
- « Indieningstermijn aanbiedingen eindigend op ».

3. Il titolo di esportazione è rilasciato per la quantità che figura nella dichiarazione di aggiudicazione. Esso reca nella casella n. 18a la menzione del tasso della restituzione o, secondo il caso, del prelievo all'esportazione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione, espresso nella moneta dello Stato membro che ha rilasciato il titolo. Per tale menzione si ricorre ad una delle formule seguenti:

- « Restitutionsats »;
- « gültiger Erstattungssatz »;
- « εφαρμοζόμενο ύψος επιστροφής »;
- « Rate of refund applicable »;
- « taux de la restitution applicable »;
- « tasso della restituzione applicabile »;
- « toe te passen restitutievoet »;

o se del caso,

- « Eksportafgiftssats »;
- « gültiger Satz der Ausfuhrabschöpfung »;
- « εφαρμοζόμενο ύψος εισφοράς κατά την εξαγωγή »;
- « Rate of export levy applicable »;
- « taux du prélèvement à l'exportation applicable »;

— « tasso del prelievo all'esportazione applicabile »;

— « toe te passen heffingsvoet bij uitvoer ».

4. In caso di applicazione del presente articolo, non si applica l'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80.

Articolo 3

1. Per lo zucchero C e per l'isoglucosio C, prodotti da esportare a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella n. 12 una delle menzioni seguenti:

- « til udførsel i medfør af artikel 26 stk. 1 i forordning (EØF) nr. 1785/81 »;
- « gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 auszuführen »;
- « πρὸς εξαγωγή σύμφωνα με τὸ ἄρθρο 26 παραγράφου 1 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 »;
- « for export under Article 26 paragraph 1 of Regulation (EEC) N. 1785/81 »;
- « à exporter conformément à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1785/81 »;
- « da esportare a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 »;
- « uit te voeren overeenkomstig artikel 26, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 ».

Per lo zucchero C e l'isoglucosio C viene rilasciato un certificato valido soltanto per l'esportazione dallo Stato membro in cui è stato prodotto.

Le restituzioni o i prelievi all'esportazione sono applicati ai quantitativi esportati in virtù della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

Il titolo nella casella 18a reca una delle seguenti menzioni:

- « udføres, uden restitution eller afgift (den mængde, for hvilken denne licens er udstedt) kg; licens gyldig i (medlemsstat) »;
- « ohne Erstattung und ohne Abschöpfung auszuführen (Menge, für die diese Lizenz erteilt wurde) kg; Lizenz gültig in (Mitgliedstaat) »;
- « πρὸς εξαγωγή χωρίς επιστροφή οὔτε εισφορά (ποσότητα γία τήν ὁποία ἐξεδόθη πιστοποιητικό αὐτό) χγρ· πιστοποιητικό ἰσχύον εἰς (Κράτος μέλος) »;
- « for export without refund or levy (quantity for which the licence is issued) kg; licence valid in (Member State) »;
- « à exporter sans restitution ni prélèvement (quantité pour laquelle ce certificat à été délivré) kg; certificat valable en (Etat membre) »;

- « da esportare senza restituzione né prelievo (quantitativo per il quale il titolo in causa è stato rilasciato) kg; titolo valido in (Stato membro) »;
- « Zonder restitutie of heffing uit te voeren (hoeveelheid waarvoor dit certificaat werd afgegeven) kg; certificaat geldig in (Lid-Staat) ».

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allo zucchero C e all'isoglucosio C soggetti, a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, al prelievo all'esportazione di cui all'articolo 18 dello stesso regolamento.

Articolo 4

Il rilascio di un titolo di esportazione per lo zucchero C e l'isoglucosio C ha luogo soltanto dopo che il fabbricante in causa ha provato all'organismo competente che la quantità per la quale è chiesto il titolo, o una quantità equivalente, è stata effettivamente prodotta oltre le quote A e B dell'impresa interessata, tenuto conto, per quanto riguarda lo zucchero, dei quantitativi eventualmente riportati alla campagna di commercializzazione in causa.

Articolo 5

1. a) I titoli d'importazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, in quantitativi che superano le 10 tonnellate, avranno un periodo di validità di 60 giorni, a decorrere dal giorno effettivo di rilascio.

b) I titoli d'importazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), d), f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e quelli per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento ma in quantitativi che non superano le 10 tonnellate, avranno un periodo di validità di 60 giorni, a decorrere dal giorno del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80.

2. Il titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è valido dalla data di rilascio di cui all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 sino alla fine del terzo mese successivo a tale data.

3. Fatti salvi altri periodi di validità fissati nell'ambito di una gara indetta nella Comunità :

a) il titolo di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, escluso lo zucchero C, rilasciato per un quantitativo superiore a 10 tonnellate, è valido a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo :

- sino alla fine del terzo mese successivo a tale data,

ovvero

- trenta giorni a decorrere da tale data, allorché non è fissata alcuna restituzione periodica o mediante gara,

senza che il periodo di validità possa oltrepassare la data del 30 settembre immediatamente seguente la data del suo rilascio effettivo ;

b) il titolo di esportazione :

- per lo zucchero C,
- per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, rilasciato per un quantitativo non superiore a 10 tonnellate,
- per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), f) e g) del regolamento anzidetto,

è valido a decorrere dalla data del suo rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, sino alla fine del terzo mese successivo a tale data.

Nel caso di cui al secondo trattino, l'interessato non può utilizzare più di un tale titolo per una stessa esportazione.

Articolo 6

Per lo zucchero preferenziale da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2782/76⁽¹⁾ la domanda di titolo d'importazione e il titolo medesimo recano :

- nella casella 12 una delle menzioni seguenti :
 - « Præferencesukker (forordning (EØF) nr. 2782/76) » ;
 - « Präferenzzucker (Verordnung (EWG) Nr. 2782/76) » ;
 - « Προτιμησιακή ζάχαρη (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2782/76) » ;
 - « Preferential sugar (Regulation (EEC) N. 2782/76) » ;
 - « sucre préférentiel (règlement (CEE) n. 2782/76) » ;
 - « zucchero preferenziale (regolamento (CEE) n. 2782/76) » ;
 - « Preferentiële suiker (Verordening (EEG) nr. 2782/76) » ;
- nella casella n. 14, la menzione dello Stato, paese o territorio di origine del prodotto.

Il titolo d'importazione obbliga ad importare, nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2782/76, dallo Stato, paese o territorio ivi indicato.

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13.

Articolo 7

Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per operazioni relative ad un quantitativo inferiore o uguale a 100 chilogrammi di prodotto.

Articolo 8

1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 ammonta, per 100 chilogrammi netti di zucchero e per 100 chilogrammi netti di isoglucosio espresso in sostanza secca :

a) nel caso di titoli d'importazione o di esportazione senza fissazione anticipata del prelievo all'importazione o all'esportazione o della restituzione, a :

- 0,25 ECU per i prodotti delle voci tariffarie 17.01, 17.02 e 21.07,
- 0,05 ECU per i prodotti delle voci tariffarie 12.04 e 17.03.

Tuttavia il tasso della cauzione per i titoli d'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, per i quali, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino, il periodo di validità è limitato a 30 giorni, è di 3,50 ECU ;

b) nel caso dei titoli d'esportazione relativi allo zucchero C e all'isoglucosio C a 0,25 ECU ;

c) nel caso di titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo o eventualmente, della sovvenzione, fatti salvi altri tassi fissati nell'ambito di una gara indetta nella Comunità, a :

- 3,00 ECU per i prodotti della voce tariffaria 17.01,
- 0,75 ECU per i prodotti della voce tariffaria 17.03, purché il prelievo non sia uguale a zero,
- 0,15 ECU per i prodotti della voce tariffaria 17.03, purché il prelievo sia uguale a zero ;

d) nel caso di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione o del prelievo, fatti salvi altri tassi fissati nell'ambito di una gara indetta nella Comunità, a :

- 9,00 ECU per i prodotti della voce tariffaria 17.01,
- 0,75 ECU per i prodotti della voce tariffaria 17.03,
- 0,25 ECU per i prodotti delle sottovoci tariffarie 17.02 C, D II, E e F I nonché 21.07 F IV,
- 1,00 ECU per i prodotti delle sottovoci 17.02 D I e 21.07 F III ;

e) nel caso di titoli d'importazione di cui all'articolo 6, a 0,25 ECU.

2. Per quanto riguarda i prodotti della voce tariffaria 17.01, salvo caso di forza maggiore, allorché l'obbligo di esportare derivante dai titoli di esportazione con restituzione fissata anticipatamente, esclusi

quelli rilasciati a seguito di una gara indetta nella Comunità, non è stato rispettato e la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera d), primo trattino, è inferiore alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione fissata anticipatamente in detti titoli, quale cauzione supplementare e alle condizioni dei termini dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80, viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato di tale calcolo e la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera d), primo trattino.

Articolo 9

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1785/81, i titoli di esportazione e di importazione per gli zuccheri della voce tariffaria 17.01, diversi dallo zucchero C e concernenti un quantitativo superiore a 10 tonnellate, sono rilasciati il terzo giorno lavorativo seguente quello della presentazione della domanda.

Nel caso di titoli concernenti un quantitativo non superiore a 10 tonnellate, l'interessato non può presentare, lo stesso giorno e presso la stessa autorità competente, più di una domanda di rilascio di tali titoli.

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3183/80, quando a un'esportazione anticipata di zucchero bianco della voce tariffaria 17.01 faccia seguito un'importazione di zucchero greggio della voce tariffaria 17.01, per effetto di un'autorizzazione rilasciata nel quadro dell'articolo 25 della direttiva 69/73/CEE del Consiglio⁽¹⁾, ovvero nel quadro dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione⁽²⁾, l'esportazione di zucchero bianco e l'importazione di zucchero greggio sono soggette alla presentazione di un titolo.

2. La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo medesimo, nonché la domanda di titolo d'importazione per lo zucchero greggio e il titolo medesimo, recano nella casella 12 una delle menzioni seguenti :

- « EX/IM, Artikel 25 i Direktiv aktiv forædling, — licens gyldig i (udstedende Medlemsstat) » ;
- « EX/IM, Artikel 25, Richtlinie aktiver Veredelungsverkehr, — Lizens gltig in (erteilender Mitgliedstaat) » ;
- « EX/IM, ρθρο 25, δηγία τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή — πιστοποιητικό ισχύον στ (Κρατός μέλος εκδόσεως) » ,

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.

- • EX/IM, Article 25, Inward processing directive, — licence valid in (issuing Member State) » ;
- • EX/IM, article 25, directive perfectionnement actif, — certificat valable en (État membre de délivrance) » ;
- • EX/IM, articolo 25, Direttiva perfezionamento attivo, — titolo valido in (Stato membro di rilascio) » ;
- • EX/IM, Artikel 25, richtlijn actieve veredeling, — certificaat geldig in (Lid-Staat van afgifte) ».

Inoltre, nella casella 12 del titolo di esportazione è indicato il numero del titolo d'importazione corrispondente e nella casella in causa del titolo d'importazione è indicato il numero del titolo di esportazione corrispondente.

La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco è accettata soltanto su simultanea presentazione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e di una domanda di titolo d'importazione per lo zucchero greggio.

La domanda di titolo d'importazione deve avere per oggetto un quantitativo di zucchero greggio della qualità tipo corrispondente, tenuto conto della resa, al quantitativo di zucchero bianco indicato nella domanda di titolo di esportazione. La resa dello zucchero greggio si calcola diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione di tale zucchero.

Quando lo zucchero greggio importato non corrisponde alla qualità tipo, la quantità di zucchero greggio da importare in base al titolo è calcolata moltiplicando il quantitativo di zucchero greggio della qualità tipo indicata in tale titolo per un coefficiente correttore. Tale coefficiente si ottiene dividendo 92 per la percentuale di resa dello zucchero greggio effettivamente importato.

3. In deroga al disposto dell'articolo 5, il titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo d'importazione per lo zucchero greggio sono validi:

- fino al 30 giugno di una campagna di commercializzazione per le domande presentate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, a decorrere dal 1° ottobre della stessa campagna di commercializzazione;
- fino al 30 settembre di una campagna di commercializzazione per le domande presentate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, a decorrere dal 1° luglio della stessa campagna di commercializzazione.

4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), fermo restando il disposto dei commi seguenti, il tasso della cauzione applicabile al titolo d'importazione di cui al paragrafo 1 ammonta a 9,50 ECU per 100 chilogrammi netti.

Tuttavia, il tasso della cauzione di cui al primo comma è adattato conformemente allo schema che figura nell'allegato, in funzione del prelievo all'esportazione dello zucchero greggio applicabile, se del caso, il giorno della presentazione della domanda del titolo d'importazione e ogni lunedì durante il periodo di validità di tale titolo.

Il richiedente del titolo d'importazione ha l'obbligo di effettuare l'aumento del tasso della cauzione di cui al secondo comma, secondo il caso, il giorno stesso della presentazione della domanda del titolo o entro i 3 giorni lavorativi successivi a ciascuno dei lunedì in questione. A richiesta del titolare del titolo d'importazione, l'organismo competente svincola immediatamente quella parte della cauzione che può risultare, eventualmente, da un adattamento in diminuzione.

Inoltre, a richiesta dell'interessato, da presentare simultaneamente alla domanda di titolo d'importazione e dietro presentazione delle prove appropriate, l'organismo competente diminuisce la cauzione costituita in base alle disposizioni del secondo e del terzo comma, dell'importo della cauzione che è stata costituita, all'atto dell'esportazione anticipata dello zucchero bianco corrispondente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 75/349/CEE della Commissione⁽¹⁾ ovvero dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 645/75.

Tuttavia, l'importo della cauzione adattato secondo il presente paragrafo non può essere inferiore all'importo della cauzione di cui al primo comma.

5. Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non si applicano al titolo di esportazione di cui al paragrafo 1. Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non si applicano al titolo d'importazione di cui al paragrafo 1.

6. In deroga all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3183/80:

- a) la cauzione relativa al titolo d'importazione è svincolata nella sua totalità soltanto allorquando i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati sono uguali o superiori ai quantitativi di zucchero bianco effettivamente esportati, tenuto conto della resa dello zucchero greggio;
- b) allorquando i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati sono inferiori ai quantitativi di zucchero bianco effettivamente esportati, la cauzione per il quantitativo corrispondente alla differenza tra i quantitativi di zucchero bianco effettivamente esportati e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati, viene incamerata. L'applicazione di queste disposizioni si effettua tenendo conto della resa dello zucchero greggio in causa;

(¹) GU n. L 156 del 18. 6. 1975, pag. 25.

c) allorquando l'interessato non ha presentato la domanda di cui al paragrafo 4, quarto comma, la parte della cauzione che risulta dall'applicazione del paragrafo 4, secondo comma e che, se del caso, viene incamerata in conformità delle disposizioni di cui alla lettera b), sarà diminuita dell'importo che eventualmente viene incamerato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 645/75 e dell'articolo 10 della direttiva 75/349/CEE della Commissione.

Tale diminuzione sarà effettuata soltanto a richiesta dell'interessato, previa presentazione dei documenti giustificativi appropriati;

d) allorquando, in caso di applicazione del paragrafo 4, il titolare del titolo d'importazione non procede all'aumento della cauzione nel termine previsto, la cauzione di cui al paragrafo 4, eventualmente adattata in virtù dello stesso paragrafo, viene immediatamente incamerata nella sua totalità salvo caso di forza maggiore.

Tuttavia, allorquando l'interessato non ha presentato la domanda di cui al paragrafo 4, quarto comma, l'importo che viene incamerato è diminuito, alla scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione, conformemente alle disposizioni previste alla lettera c).

7. In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 75/349/CEE nonché dell'articolo 9,

paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 645/75, il termine entro il quale deve essere effettuata l'importazione di zucchero greggio corrispondente ad un'esportazione anticipata di zucchero bianco, è identico al termine di validità del titolo d'importazione per lo zucchero greggio.

8. In deroga all'articolo 9 de regolamento (CEE) n. 3183/80, i diritti derivanti dai titoli di esportazione e di importazione di cui al paragrafo 1 non sono trasferibili.

9. Allorquando si applica l'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3183/80, la revoca riguarda simultaneamente il titolo d'importazione e il titolo di esportazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1. I regolamenti (CEE) n. 2990/76 e (CEE) n. 1470/77 sono abrogati.

2. In tutti gli atti comunitari i riferimenti agli articoli dei regolamenti (CEE) n. 2990/76 e (CEE) n. 1470/77, si intendono fatti agli articoli del presente regolamento aventi lo stesso oggetto.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Calcolo della cauzione di cui all'articolo 10

(ECU per 100 kg netti)

| 1 | 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Prelievo all'esportazione dello zucchero greggio (Numero della tariffa doganale comune 17.01 B) che comporta l'applicazione dell'adattamento della cauzione | Importo dell'adattamento in aumento o in diminuzione della cauzione |
| da 0 a 3,50 | — |
| da 3,51 a 7,00 | 3,50 |
| da 7,01 a 10,50 | 7,00 |
| da 10,51 a 14,00 | 10,50 |

e così di seguito, ogni volta con maggiorazione di 3,50 ECU

REGOLAMENTO (CEE) N. 2631/81 DELLA COMMISSIONE**del 10 settembre 1981****relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1980/1981**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 5,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo applicate nel corso della campagna 1980/1981 non hanno dato interamente i risultati sperati; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2515/81 della Commissione, del 28 agosto 1981, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1980/1981 ⁽³⁾, il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 deve essere compreso tra il 15 luglio ed il 30 novembre; che, dopo il 15 luglio, il prezzo rappresentativo dei vini da tavola dei tipi A I, R I e R II è rimasto al di sotto del prezzo limite per l'intervento per sei settimane consecutive; che sussistono quindi le condizioni di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79; che occorre pertanto adottare le misure previste dall'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2325/80, occorre stabilire il quantitativo di vino sotto contratto che può formare oggetto di distillazione, nonché la durata dei contratti

di magazzinaggio che possono essere conclusi; che, tenuto conto della situazione del mercato quale si prospetta sulla base delle previsioni di raccolta e del livello delle scorte di fine campagna, è opportuno fissare detto quantitativo al livello massimo previsto dall'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, e detta durata a quattro mesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola possono, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2515/81:

- per un quantitativo di vino sotto contratto fino al 18 % del quantitativo totale dei vini da tavola che essi hanno prodotto durante la campagna 1980/1981, procedere alla distillazione;
- per tutto o parte del quantitativo di vino da tavola sotto contratto che superi il 18 % del quantitativo totale dei vini da tavola che essi hanno prodotto durante la campagna 1980/1981, concludere uno o più contratti di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 236 del 29. 8. 1981, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2632/81 DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e agli oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce 69.11 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari ⁽²⁾,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, ripristina la riscossione dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in questione;

considerando che per il vasellame e gli oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce doganale 69.11, il massimale individuale è fissato a

430 000 ECU; che in data 2 settembre 1981 all'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Corea del Sud, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che la Germania ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere del 14 settembre 1981 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 69.11 | Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 114.

⁽²⁾ GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2633/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1981

che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio viene fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di ciascuno Stato membro interessato vengono fissati dalla Commissione ogni settimana;

considerando che il Regno Unito sta già procedendo al versamento del premio variabile alla macellazione degli ovini; che la Commissione deve fissare, per la settimana che inizia il 6 luglio 1981, l'ammontare di tale premio e gli importi da riscuotere all'uscita dei prodotti sopra indicati dal territorio di detto Stato membro;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE)

n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito e gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio di detto Stato membro devono essere fissati, per la settimana che inizia il 6 luglio 1981, ai livelli indicati negli allegati del presente regolamento;

considerando che, in seguito a difficoltà amministrative nel Regno Unito, non è stato possibile effettuare il calcolo di tale premio entro la scadenza prevista dalle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine che danno diritto nel Regno Unito al versamento del premio variabile alla macellazione, l'ammontare del premio stesso per la settimana che inizia il 6 luglio 1981 è equivalente a quello fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Gli importi da riscuotere, per la settimana che inizia il 6 luglio 1981, all'uscita dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80 dal territorio del Regno Unito sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 6 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

*ALLEGATO I***Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito
per la settimana che inizia il 6 luglio 1981**

| Designazione delle merci | Importo del premio |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ovini o carni ovine che danno diritto al premio | 90,124 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (!) |

(!) Entro i limiti di peso stabiliti dal Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio del Regno Unito per la settimana che inizia il 6 luglio 1981

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | ECU/100 kg Importi da riscuotere |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | Peso vivo |
| 01.04 B | Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura | 42,358 |
| | | Peso netto |
| 02.01 A IV a) | Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate : 1. Carcasse o mezzene 2. Busto o mezzo busto 3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 4. Coscia intera o mezza coscia 5. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati | 90,124 63,087 99,136 117,161 117,161 164,026 |
| 02.01 A IV b) | Carni delle specie ovina e caprina, congelate : 1. Carcasse o mezzene 2. Busto o mezzo busto 3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 4. Coscia intera o mezza coscia 5. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati | 67,593 47,315 74,352 87,871 87,871 123,019 |
| 02.06 C II a) | Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate | 117,161 164,026 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2634/81 DELLA COMMISSIONE**del 10 settembre 1981****che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 850/81 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 ⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dalregolamento (CEE) n. 1795/81 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2417/81 ⁽¹⁰⁾; che per la sterlina inglese la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 2 all'8 settembre 1981 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 14 settembre 1981, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone sempreché tali elementi siano già applicati nello Stato membro considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1795/81 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.⁽⁷⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁸⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.⁽⁹⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1981, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 237 del 22. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

| | Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi) | Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi) | Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | | |
| 1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese : | + 0,0420 | — 0,0420 | + | — |
| — raccolti in Germania | | | — | — |
| — raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi | | | — | 0,0420 |
| — raccolti in Francia | | | — | 0,0420 |
| — raccolti in Danimarca | | | — | 0,0420 |
| — raccolti in Irlanda | | | — | 0,0420 |
| — raccolti nel Regno Unito | | | 0,0459 | — |
| — raccolti in Italia | | | — | 0,0610 |
| 2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi : | Nihil | Nihil | + | — |
| — raccolti in Germania | | | 0,0438 | — |
| — raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi | | | — | — |
| — raccolti in Francia | | | — | — |
| — raccolti in Danimarca | | | — | — |
| — raccolti in Irlanda | | | — | — |
| — raccolti nel Regno Unito | | | 0,0918 | — |
| — raccolti in Italia | | | — | 0,0199 |
| 3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese : | Nihil | Nihil | + | — |
| — raccolti in Germania | | | 0,0438 | — |
| — raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi | | | — | — |
| — raccolti in Francia | | | — | — |
| — raccolti in Danimarca | | | — | — |
| — raccolti in Irlanda | | | — | — |
| — raccolti nel Regno Unito | | | 0,0918 | — |
| — raccolti in Italia | | | — | 0,0199 |
| 4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese : | Nihil | Nihil | + | — |
| — raccolti in Germania | | | 0,0438 | — |
| — raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi | | | — | — |
| — raccolti in Francia | | | — | — |
| — raccolti in Danimarca | | | — | — |
| — raccolti in Irlanda | | | — | — |
| — raccolti nel Regno Unito | | | 0,0918 | — |
| — raccolti in Italia | | | — | 0,0199 |

| | Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi) | Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi) | Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese : | + 0,0841 | — 0,0841 | + | — |
| — raccolti in Germania | | | — | 0,0439 |
| — raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi | | | — | 0,0841 |
| — raccolti in Francia | | | — | 0,0841 |
| — raccolti in Danimarca | | | — | 0,0841 |
| — raccolti in Irlanda | | | — | 0,0841 |
| — raccolti nel Regno Unito | | | — | — |
| — raccolti in Italia | | | — | 0,1023 |
| 6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese : | Nihil | Nihil | + | — |
| — raccolti in Germania | | | 0,0438 | — |
| — raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi | | | — | — |
| — raccolti in Francia | | | — | — |
| — raccolti in Danimarca | | | — | — |
| — raccolti in Irlanda | | | — | — |
| — raccolti nel Regno Unito | | | 0,0918 | — |
| — raccolti in Italia | | | — | 0,0199 |
| 7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese : | — 0,0203 | + 0,0203 | + | — |
| — raccolti in Germania | | | 0,0650 | — |
| — raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi | | | 0,0203 | — |
| — raccolti in Francia | | | 0,0203 | — |
| — raccolti in Danimarca | | | 0,0203 | — |
| — raccolti in Irlanda | | | 0,0203 | — |
| — raccolti nel Regno Unito | | | 0,1140 | — |
| — raccolti in Italia | | | — | — |

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione fino al 30 giugno 1981.

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione a partire dal 1° luglio 1981.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2635/81 DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 1981

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/81 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 10. 9. 1981, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

| <i>(ECU/100 kg)</i> | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo del prelievo |
| 17.01 | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | |
| | A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati | 30,66 |
| | B. Zuccheri greggi | 21,61 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2636/81 DELLA COMMISSIONE**del 10 settembre 1981****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2138/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2583/81 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2138/81 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 29. 7. 1981, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 4. 9. 1981, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo dell'integrazione |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ex 12.01 | Semi di colza e di ravizzone | 20,892 |
| ex 12.01 | Semi di girasole | 20,036 |

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | settembre 1981 | ottobre 1981 | novembre 1981 | dicembre 1981 | gennaio 1982 | febbraio 1982 |
| ex 12.01 | Semi di colza e di ravizzone | 18,371 | 18,783 | 19,235 | 18,916 | 19,168 | 19,372 |
| ex 12.01 | Semi di girasole | 20,036 | 19,650 | 20,089 | 20,142 | 20,677 | — |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2637/81 DELLA COMMISSIONE**del 10 settembre 1981****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2138/81 della Commissione, del 28 luglio 1981, che fissa l'importo dell'inte-

grazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2636/81 ⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

⁽⁷⁾ GU n. L 209 del 29. 7. 1981, pag. 17.

⁽⁸⁾ Vedi pag. 32 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg⁽¹⁾]

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prezzo del mercato mondiale |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ex 12.01 | Semi di colza e di ravizzone | 22,120 |

[ECU/100 kg⁽¹⁾]

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | settembre 1981 | ottobre 1981 | novembre 1981 | dicembre 1981 | gennaio 1982 | febbraio 1982 |
| ex 12.01 | Semi di colza e di ravizzone | 24,641 | 24,681 | 24,681 | 25,452 | 25,652 | 25,900 |

(¹) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

| | | |
|---------|----------|----------|
| 1 ECU = | 2,54502 | DM |
| 1 ECU = | 2,81318 | FI |
| 1 ECU = | 40,7985 | FB/Flux |
| 1 ECU = | 5,99526 | FF |
| 1 ECU = | 7,91917 | Dkr |
| 1 ECU = | 0,685145 | £ (Irl.) |
| 1 ECU = | 0,554412 | £ (GB) |
| 1 ECU = | 1 251,90 | Lit |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2638/81 DELLA COMMISSIONE**del 10 settembre 1981****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati;

che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 settembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Ammontare delle restituzioni (ECU/t) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica e la zona II b) — gli altri paesi terzi | 29,00 40,00 15,00 |
| 10.01 B | Frumento duro per le esportazioni verso : — il Marocco, la Tunisia e la zona V — gli altri paesi terzi | 70,00 — |
| 10.02 | Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — gli altri paesi terzi | 10,00 15,00 0 |
| 10.03 | Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica e la zona II b) — il Giappone — gli altri paesi terzi | 14,00 17,00 — 0 |
| 10.04 | Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi | 5,00 — |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | — |
| 10.07 C | Sorgo | — |
| ex 11.01 A | Farina di frumento tenero (1) : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 | 65,00 61,50 57,25 52,95 49,05 43,90 |

| | | (ECU/t) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Ammontare delle restituzioni |
| ex 11.01 B | Farina di segala ⁽¹⁾ : | |
| | — tenore in ceneri da 0 a 700 | 35,00 |
| | — tenore in ceneri da 701 a 1 150 | 35,00 |
| | — tenore in ceneri da 1 151 a 1 600 | 35,00 |
| 11.02 A I a) | — tenore in ceneri da 1 601 a 2 000 | 35,00 |
| | Semole e semolini di grano duro ⁽¹⁾ : | |
| | — tenore in ceneri da 0 a 950 | 130,00 |
| | — tenore in ceneri da 951 a 1 300 | 130,00 |
| 11.02 A I b) | — tenore in ceneri da 1 301 a 1 500 | 130,00 |
| | Semole e semolini di grano tenero ⁽¹⁾ : | |
| | — tenore in ceneri da 0 a 520 | 65,00 |

⁽¹⁾ E le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2639/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1981

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese. Le EURONORM disponibili in lingua inglese portano un asterisco.

Prezzi validi dal 1° luglio 1976.

| | <i>Lit</i> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circolare d'informazione n. 3 | Valori di conversione di durezza dell'acciaio 4 600 |
| (*) EURONORM 2-80 | Prova di trazione per l'acciaio 4 500 |
| (*) EURONORM 11-80 | Prova di trazione di lamiere sottili e nastri di acciaio di spessore minore di 3 mm 2 300 |
| (*) EURONORM 54-80 | Piccoli profilati di acciaio ad U laminati a caldo 1 500 |
| (*) EURONORM 55-80 | Profilati di acciaio a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo 1 500 |
| (*) EURONORM 65-80 | Tondi in barre di acciaio laminati a caldo per bulloni e ribattini 1 500 |
| (*) EURONORM 109-80 | Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell HRN e HRT — Scale Rockwell HRBm e HR 30 Tm per prodotti sottili 3 500 |
| (*) EURONORM 146-80 | Banda stagnata e banda nera in rotoli per successivo taglio in fogli — Qualità, dimensioni e tolleranze 6 000 |
| (*) EURONORM 149-80 | Prodotti piatti di acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo — Larghi piatti, lamiere, nastri larghi e nastri 4 800 |
| (*) EURONORM 155-80 | Acciai da costruzione resistenti alla corrosione atmosferica — Norma di qualità 4 800 |

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse:

| | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (*) | Circolare d'informazione n. 1 | Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici, 2 ^a edizione (1974) | 2 200 |
| | EURONORM 1-55 | Ghise e ferroleghie | 2 000 |
| | EURONORM 2-57 | Prova di trazione per l'acciaio | 1 300 |
| (*) | EURONORM 3-79 | Prova di durezza Brinell per l'acciaio — 2 ^a edizione | 2 200 |
| (*) | EURONORM 4-79 | Prova di durezza Rockwell per l'acciaio — (Scale A-C-B-F) — 2 ^a edizione | 2 150 |
| (*) | EURONORM 5-79 | Prova di durezza Vickers per l'acciaio — 2 ^a edizione | 2 300 |
| | EURONORM 6-55 | Prova di piegamento per l'acciaio | 900 |
| | EURONORM 7-55 | Prova di resilienza Charpy per l'acciaio | 900 |
| | EURONORM 8-55 | Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio | 900 |
| | EURONORM 9-55 | Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio | 900 |
| | EURONORM 11-55 | Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso | 1 100 |
| | EURONORM 12-55 | Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3 | 900 |
| | EURONORM 13-55 | Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3 | 900 |
| | EURONORM 14-67 | Prova di imbutitura a provette bloccate | 900 |
| | EURONORM 15-70 | Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie | 900 |
| | EURONORM 16-70 | Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità | 1 100 |
| | EURONORM 17-70 | Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze | 2 400 |
| (*) | EURONORM 18-79 | Prelievo e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni per l'acciaio ed i prodotti siderurgici — 2 ^a edizione | 3 200 |
| | EURONORM 19-57 | Travi IPE — Travi ad ali parallele | 900 |
| (*) | EURONORM 20-74 | Definizioni e classificazione dei tipi di acciai, 2 ^a edizione | 1 300 |
| (*) | EURONORM 21-78 | Condizioni tecniche di fornitura per l'acciaio ed i prodotti siderurgici, 2 ^a edizione | 2 600 |
| | EURONORM 22-70 | Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura | 1 100 |
| | EURONORM 23-71 | Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy | 2 000 |
| | EURONORM 24-62 | Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione | 900 |
| | EURONORM 25-72 | Acciai di uso generale da costruzione | 2 750 |
| (*) | EURONORM 27-74 | Designazione convenzionale degli acciai, 3 ^a edizione | 1 800 |
| | EURONORM 28-69 | Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità | 1 800 |
| | EURONORM 29-69 | Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa | 1 300 |
| | EURONORM 30-69 | Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità | 1 450 |
| | EURONORM 31-69 | Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa | 900 |
| | EURONORM 33-70 | Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma | 1 100 |
| | EURONORM 34-62 | Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione | 900 |
| | EURONORM 36-62 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno | 900 |
| | EURONORM 37-62 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno | 1 100 |
| | EURONORM 38-62 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno | 900 |
| | EURONORM 40-62 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico | 900 |
| | EURONORM 41-65 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico | 900 |
| | EURONORM 42-66 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno | 1 100 |
| | EURONORM 43-72 | Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità | 1 650 |
| | EURONORM 44-63 | Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione | 900 |
| | EURONORM 45-63 | Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V | 900 |
| | EURONORM 46-68 | Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali | 1 650 |
| | EURONORM 48-65 | Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso | 900 |
| | EURONORM 49-72 | Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti | 900 |
| | EURONORM 50-72 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico | 1 300 |
| | EURONORM 51-70 | Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa | 900 |
| | EURONORM 52-67 | Vocabolario dei trattamenti termici | 12 200 |
| | EURONORM 53-62 | Travi ad ali larghe parallele | 900 |
| | EURONORM 54-63 | Piccoli ferri ad U laminati a caldo | 900 |
| | EURONORM 55-63 | Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo | 900 |

| | | | | |
|-----|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (*) | EURONORM | 56-77 | Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo, 2ª edizione | 900 |
| (*) | EURONORM | 57-78 | Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo, 2ª edizione | 1 300 |
| (*) | EURONORM | 58-78 | Piatti laminati a caldo di uso generale, 2ª edizione | 1 300 |
| (*) | EURONORM | 59-78 | Quadri laminati a caldo di uso generale, 2ª edizione | 1 300 |
| (*) | EURONORM | 60-77 | Tondi di uso generale laminati a caldo, 2ª edizione | 900 |
| | EURONORM | 61-71 | Barre esagonali laminate a caldo | 900 |
| | EURONORM | 65-67 | Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo | 900 |
| | EURONORM | 66-67 | Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo | 900 |
| (*) | EURONORM | 67-78 | Piatti con bulbo di acciaio laminati a caldo, 2ª edizione | 1 300 |
| | EURONORM | 70-71 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico | 900 |
| | EURONORM | 71-71 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico | 900 |
| | EURONORM | 72-71 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico | 900 |
| | EURONORM | 74-72 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico | 900 |
| (*) | EURONORM | 75-78 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del molibdeno negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico | 1 350 |
| | EURONORM | 76-66 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico | 900 |
| | EURONORM | 79-69 | Definizione e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni | 1 300 |
| | EURONORM | 80-69 | Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità | 1 650 |
| | EURONORM | 81-69 | Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze | 900 |
| (*) | EURONORM | 82-79 | Acciaio per cemento armato ad aderenza migliorata — Dimensioni, masse, tolleranze — Prescrizioni generali — (Fasciolo 1 — Fasciolo 2) | 2 600 |
| | EURONORM | 83-70 | Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità | 4 000 |
| | EURONORM | 84-70 | Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità | 3 300 |
| | EURONORM | 85-70 | Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità | 1 450 |
| | EURONORM | 86-70 | Acciai per tempra ad induzione od al canello — Prescrizioni di qualità | 2 550 |
| | EURONORM | 87-70 | Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai «automatici») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4) | 3 300 |
| | EURONORM | 88-71 | Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità | 2 750 |
| | EURONORM | 89-71 | Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità | 1 650 |
| | EURONORM | 90-71 | Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità | 1 300 |
| | EURONORM | 91-70 | Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa | 900 |
| (*) | EURONORM | 92-75 | Piatti per molle a balestra laminati a caldo | 900 |
| | EURONORM | 93-71 | Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione | 900 |
| | EURONORM | 94-73 | Acciai per cuscinetti a rotolamento — Prescrizioni di qualità | 1 800 |
| (*) | EURONORM | 95-79 | Acciai refrattari — Prescrizioni di qualità | 4 300 |
| (*) | EURONORM | 96-79 | Acciai per utensili — Prescrizioni di qualità | 6 300 |
| | EURONORM | 98-71 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferromanganese — Metodo elettrometrico | 900 |
| | EURONORM | 100-72 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico | 900 |
| | EURONORM | 103-71 | Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai | 4 750 |
| | EURONORM | 104-70 | Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati | 900 |
| | EURONORM | 105-71 | Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione | 900 |
| | EURONORM | 106-71 | Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo | 2 550 |
| (*) | EURONORM | 107-75 | Nastri e lamiere sottili magnetici a grani orientati | 3 400 |
| | EURONORM | 108-72 | Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze | 900 |
| | EURONORM | 109-72 | Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili | 1 650 |
| (*) | EURONORM | 111-77 | Lamiere e nastri laminati a caldo in continuo, non rivestiti, di acciaio non legato, per imbutitura o piegamento a freddo Norma di qualità | 1 140 |
| | EURONORM | 113-72 | Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3) | 3 300 |
| | EURONORM | 114-72 | Determinazione della resistenza alla corrosione intercristallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss) | 900 |
| | EURONORM | 116-72 | Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale | 900 |
| (*) | EURONORM | 117-75 | Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T) | 2 550 |
| (*) | EURONORM | 118-75 | Metodi di determinazione delle caratteristiche magnetiche delle lamiere magnetiche mediante l'apparecchio Epstein da 25 cm | 2 550 |
| | EURONORM | 119-74 | Acciai per ricalcatura ed estrusione a freddo — Fascicoli da 1 a 5 — Prescrizioni di qualità | 6 600 |
| | EURONORM | 120-72 | Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio | 900 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (*) EURONORM 121-72 | Determinazione della resistenza all'attacco intercristallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey) | 900 |
| (*) EURONORM 122-75 | Verifica delle macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T) | 2 550 |
| (*) EURONORM 123-75 | Prove a temperatura elevata — Prova di scorrimento dell'acciaio | 1 700 |
| (*) EURONORM 124-77 | Verifica delle macchine di prova di durezza Vickers | 1 140 |
| (*) EURONORM 125-77 | Verifica delle macchine di prova di durezza Brinell | 900 |
| (*) EURONORM 126-77 | Nastri semifiniti destinati alla costruzione di circuiti magnetici | 2 280 |
| (*) EURONORM 127-77 | Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Vickers | 1 140 |
| (*) EURONORM 128-77 | Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Brinell | 1 350 |
| (*) EURONORM 129-76 | Lamiere e nastri di acciai legati al nichel per impieghi a basse temperature — Tipi e qualità | 2 550 |
| (*) EURONORM 130-77 | Prodotti finiti piatti laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio non legato per imbutitura o piegamento a freddo Norme di qualità | 900 |
| (*) EURONORM 131-77 | Prodotti finiti piatti laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio non legato per imbutitura o piegamento a freddo Tolleranze dimensionali e di forma | 900 |
| (*) EURONORM 132-79 | Nastri di acciaio laminati a freddo per molle — Prescrizione di qualità | 2 600 |
| (*) EURONORM 133-79 | Vergella tonda di acciaio non legato e legato destinata alla produzione di elettrodi rivestiti, per saldatura ad arco in atmosfera protettiva e ad arco sommerso — Norma di qualità | 1 600 |
| (*) EURONORM 134-78 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai non legati — Metodo mediante spettrofotometria di assorbimento atomico | 1 350 |
| (*) EURONORM 138-79 | Acciai per cemento armato precompresso | 6 700 |
| (*) EURONORM 141-79 | Lamiere e nastri di acciaio inossidabile austenitico per impiego a basse temperature — Norma di qualità | 4 500 |
| (*) EURONORM 142-79 | Lamiere e nastri di acciaio non legato a basso tenore di carbonio, zincati per immersione a caldo in continuo, per formatura a freddo — Norma di qualità | 3 200 |
| (*) EURONORM 143-79 | Lamiere e nastri di acciaio non legato a basso tenore di carbonio, zincati per immersione a caldo in continuo, per formatura a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma | 2 200 |
| (*) EURONORM 144-79 | Vergella tonda di acciaio inossidabile e refrattario destinata alla fabbricazione di prodotti per saldatura — Norma di qualità | 1 400 |
| (*) EURONORM 145-78 | Banda stagnata e banda nera in fogli — Qualità, dimensioni e tolleranze | 4 200 |
| (*) EURONORM 147-79 | Lamiere e nastri di acciaio non legato, zincati per immersione a caldo in continuo, con un limite di snervamento minimo prescritto, per impieghi strutturali — Qualità | 3 400 |
| (*) EURONORM 148-79 | Lamiere e nastri di acciaio non legato, zincati per immersione a caldo in continuo, con un limite di snervamento minimo prescritto, per impieghi strutturali — Tolleranze dimensionali e di forma | 2 300 |

Nei paesi membri le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente:

Nella Repubblica federale di Germania:

Beuth-Verlag GmbH,
Burggrafenastraße 4-10, 1000 Berlin 30

Nel Belgio e nel Lussemburgo:

Institut belge de normalisation — IBN —
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

In Danimarca:

Dansk Standardiseringsråd,
Aurehøjvej 12, DK-2900 Hellerup

In Francia:

Association française de normalisation
— AFNOR —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

In Grecia:

Hellenic Organization for Standardization (ELOT)
Didotou 15, Athenes 144 — Grecia

In Irlanda:

Institute for Industrial Research and Standards,
Ballymun Road — Dublin 9

In Italia:

Ente nazionale italiano di unificazione — UNI —
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

Nei Paesi Bassi:

Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI —
Kalfjeslaan 2, 2623 AA Delft

Nel Regno Unito:

British Standards Institution — BSI — 2, Park Street
London, W1A 2BS

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, casella postale 1003, Lussemburgo 1.